

**STUDIO LEGALE**

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

Via Conte Orsini, 13 tel. 0818291318

[giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it)

fax: 08118851281 C.F.: SRNGNN66P56C495J

**80035 – Nola (NA)**

---

**On/ le TRIBUNALE AMM/vo REGIONALE DEL LAZIO****SEDE DI ROMA****RICORSO**

Nell'interesse dei docenti:

BUONANNO	CARMINE	BNNCMN83T03I197N	B020
AMMENDOLA	MICHELE	MMNMHL75M11C129A	B020
GRILLO	ANASTASIA	GRLNTS77T69A783W	B020
DI TRIZIO	MIRCO	DTRMRC87T18H501G	B020
CIOCCA	MARCO ALBERTO	CCCMCL94T17A345R	B020

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro C.F. SRNGNN66P56C495J [giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it) del Foro di Nola (NA) – giuste procure speciali allegate al fascicolo telematico, con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: [giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it) PEC GIUSTIZIA

**=ricorrenti=****CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A Roma (RM) C.F. 80185250588; rappresentato e difeso

*ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, presso cui è domiciliato per legge in Via dei Portoghesi n. 12- 00186 - con domicilio digitale alla casella pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) REGINDE INIPEC

**=resistente=**

E nei confronti di:

**Cocco Claudia** domiciliata in via dei Fagiani, 3 – 09012 – Capoterra (CA)

**=controinteressato=**

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.**

- **Decreto prot. n. 24920 del 28 giugno 2022** (All. 2) avente ad oggetto il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado – D.d. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 – Quesito n. 30 classe di concorso B020 T1, nella parte in cui dispone una rettifica del punteggio delle prove scritte a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla riportata in oggetto, segnalato con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1405 del 20.06.2022, pervenuta alla direzione con nota DPIT n. 1419 del 20.06.2022 nonché le successive rideterminazioni dei punteggi dei candidati;
- **Decreto prot. n. 25065 del 6 luglio 2022** (All. 3) avente ad oggetto - avviso concorso bandito con Decreto n. 499/2020 integrazione convocazione alle prove orali classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, nella parte in cui ammette i candidati come da elenco allegato, precedentemente non ammessi alla prova orale e poi ammessi conseguentemente al decreto prot. n. 24920 del 28.06.2022;
- **Decreti di non ammissione alla prova orale** (All.ti 4) del concorso ordinario per posti comuni della scuola secondaria classe di concorso B020 notificati ai ricorrenti nella parte in cui dispongono la rideterminazione del punteggio loro assegnato alla prova scritta da punti 70/100 a punti 68/100;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

In data 28 aprile 2020 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il Decreto dipartimentale n. 499 con cui veniva indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020);

A causa della sopravvenuta emergenza pandemica da Covid-19 il predetto concorso restava in attesa a data da destinarsi e poi successivamente, in data 5 gennaio 2022 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il Decreto dipartimentale n. 23 avente ad oggetto: *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Orbene, i ricorrenti, in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando, hanno partecipato alla prova scritta per la classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina – totalizzando il punteggio di 70/100 e risultando, quindi, vincitori come da decreto prot. n. 21008 del 7 giugno 2022 (All. 1) da cui si evincono i nominativi dei ricorrenti nell'allegato elenco degli ammessi alla prova pratica e orale dall'ufficio scolastico regionale per il Lazio da svolgersi presso l'ISIS “G. Di Vittorio” sito in Ladispoli, via Y. De Begnac, 6.

Con grande sorpresa e sgomento dei ricorrenti in data 28 giugno 2022 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il Decreto prot. n. 24920 (All. 2) avente ad oggetto: *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 – Quesito n. 30 classe di concorso B020 T1”*; **orbene, con tale decreto il Ministero apportava la seguente rettifica: “...si è reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso**

*B020 T1, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla riportata in oggetto segnalato con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1405 del 20/06/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1419 del 20/06/2022...la rideterminazione del punteggio dovrà essere comunicata a ciascun candidato tramite nota motivata...di tale comunicazione ciascun candidato verrà informato mediante avviso...agli indirizzi di posta elettronica presenti in base informativa”.*

Difatti, successivamente i ricorrenti ricevevano al proprio indirizzo di posta elettronica gli avvisi di cui agli allegati n. 4, in cui veniva loro comunicata la rideterminazione del punteggio derivante dalla presenza di un errore materiale nel computo dei punteggi relativi al quesito n. 30 e di conseguenza la non ammissione dei ricorrenti alla prova pratica ed orale per la classe di concorso B020.

La sottoscritta avvocatessa ha inviato istanza di accesso agli atti amministrativi in data 7 luglio 2022 (All. 9) finalizzata ad ottenere copia della nota del Presidente della Commissione Nazionale recante prot. DPIT n. 1405 del 20.06.2022, copia della nota DPIT n. 1419 del 20.06.2022 nonché di tutti gli atti e documenti prodromici che hanno determinato l'adozione delle note di rettifica del quesito n. 30 classe di concorso B020 T1.

Tuttavia, a tale richiesta di accesso non è pervenuto a tutt'oggi alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica.

I ricorrenti contestano l'illegittimità della rettifica che appare del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi che di seguito si espongono.

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **ERRONEITÀ NELLA RETTIFICA DELLA RISPOSTA AL QUESITO N. 30 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO – ESATTEZZA DELLA RISPOSTA ORIGINARIA**

Il decreto dipartimentale n. 23/2022 ha apportato una modifica alle prove concorsuali stabilendo un'unica prova scritta *computer based* distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, composta da un totale di 50 quesiti e ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

La rettifica apportata dal ministero ha ad oggetto il quesito n. 30 come di seguito esposto:

### **Quesito 30**

Il candidato indichi nella tecnica di cottura sottovuoto o CBT qual è il range di temperatura prevista:

[a] un minimo di 55°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 85°C circa per vegetali e farinacei.

[b] un minimo di 30°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 60°C circa per vegetali e farinacei.

[c] un minimo di 30°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 45°C circa per vegetali e farinacei.

[d] nessuna delle risposte è corretta.

I ricorrenti hanno selezionato la risposta a) ovvero hanno ritenuto esatto il range di temperatura di 55° circa a 85° circa e, in base a tale risposta, ritenuta corretta dal Ministero dell'Istruzione, conseguivano il punteggio di 70/100 e venivano ammessi alle prove successive.

Tuttavia, in data 28 giugno 2022 il Presidente della Commissione Nazionale procedeva alla rettifica del quesito ritenendo che la risposta esatta fosse da ritenersi la d) invece che la a);

quindi il Ministero ha modificato ritenendo in seconda battuta che la risposta esatta al quesito n. 30 fosse da ritenersi: d) *nessuna delle risposte è corretta*.

Tale tesi non è condivisibile da parte ricorrente, in quanto in molti testi di cucina e da molti esperti del settore enogastronomico viene affermato un range di temperatura che va da circa 55° per carni e pesci fino ad un massimo di circa 85° per vegetali e farinacei.

Difatti se trattasi di cottura a bassa temperatura deve sussistere un range oltre il quale l'operatore non può spingersi.

Di seguito alcuni articoli che trattano la materia specifica e che affermano l'esistenza di un range di temperatura.

13:40




alle cotture tradizionali, ma con *risultati decisamente migliori*.

Ora, detta così, non sembra una gran cosa...ma posso assicurarti che lo è: soprattutto per il gusto dei cibi che, grazie a questa tecnica, possiamo riscoprire nella loro pienezza. La Cottura Sottovuoto a Bassa Temperatura o CBT, è classificata come una tecnica di cottura "dolce" perchè **la temperatura usata per cuocere va generalmente (ci sono delle eccezioni) da un minimo di 55° per carne e pesce, fino ad un massimo di 85° per vegetali e farinacei.**

Tale temperatura dev'essere costantemente controllata durante tutto il processo di cottura per evitare che sbalzi di calore possano interferire e far ottenere un prodotto non ottimale.

## 2.A – TABELLA BASE DEI TEMPI DI COTTURA IDEALI



Temperature e tempi base per la cottura sous vide –  
Fonte: ChefSteps

## PRODOTTI DA FORNO (PANE, FOCACCE, MUFFINS...)

~90°C

## 2.B – LE UOVA

Data un'ora come tempo di riferimento

rispetto a una cottura tradizionale.

La temperatura che viene utilizzata nella cottura CBT, è costante, e bassa, proprio per questo viene detta anche cottura dolce.

La temperatura impiegata per la cottura dei cibi, varia da un minimo di 55 gradi, se cuciniamo carne o pesce, a un massimo di 85 gradi nel caso della cottura di vegetali e farinacei.

Per cuocere gli alimenti con la CBT, bisogna controllare spesso la temperatura durante la cottura, per evitare sbalzi di temperatura e rischiare di rovinare l'alimento.

Questo tipo di cottura permette di conservare tutti i sapori dell'alimento, senza alterarli con una cottura troppo aggressiva e dare una consistenza morbida e tenere.

[Nadia Romano dal testo *"La guida completa per la cottura a bassa temperatura"*]



Orbene, dagli articoli sopra riportati si evince l'esattezza della risposta data dai ricorrenti i quali affermano che, seppur con l'avverbio circa, esiste un range di temperatura che va da un minimo ad un massimo; pertanto, la risposta data è sicuramente corretta.

Il bando di concorso ha stabilito che al momento della correzione fossero attribuiti due punti per ogni risposta esatta, mentre non venisse attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o "plurima".

Affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, tuttavia, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28.10.2011, n. 5051), ciò è stato riportato anche dal Tar del Lazio nella sentenza n. 7923, sez. prima bis, pubblicata il 14 giugno 2022 in cui sempre sulla questione dei quiz a risposta multipla il collegio ha ritenuto: *"...nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta e, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla"*.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un *test* scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. Nella redazione dei quesiti, pertanto, le Commissioni si devono attenere a delle tecniche e degli standard riconosciuti a livello internazionale. In particolare, con riferimento alle domande oggetto del presente test, i quesiti a scelta multipla permettono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità, infatti, la loro soluzione richiede di scegliere tra differenti risposte che rimandano a diversi percorsi di soluzione. I quesiti più utilizzati sono quelli con 4 o più alternative, di cui solo una è corretta. Ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008). Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della *lex specialis*. E' utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide

negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta. La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 gennaio 2021, n. 158**).

Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio. E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, **in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.**

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

Infatti, il testo della domanda "Il candidato indichi nella tecnica di cottura sottovuoto o CBT qual è il range di temperatura prevista" si presenta ambiguo ovvero aperto a due risposte esatte, in quanto come è stato dimostrato molti testi e autori del settore enogastronomico affermano l'esistenza di range di temperatura e, pertanto, la risposta data dai ricorrenti **[a] un minimo di 55°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 85°C circa per vegetali e farinacei** è senza dubbio corretta; infatti, le temperature indicate sono ritenute idonee per la cottura a bassa temperatura da molti esperti del settore enogastronomico.

Talaltro, se gli alimenti vanno cotti a bassa temperatura, per ragionamento logico deve esserci un limite altrimenti non verrebbe attuata la bassa temperatura; inoltre, è scientificamente provato che alla temperatura di 30 gradi non è possibile cuocere nessun alimento, cosa che si ipotizza nelle altre due risposte. Pertanto, la risposta d) avallata come esatta dal ministero in seconda battuta ovvero in rettifica dalla commissione, non si presenta come soluzione univoca e certa in quanto va ad azzerare tutte le risposte ivi compresa la risposta d) che per i motivi sopra specificati è corretta ovvero non può essere ritenuta sbagliata.

## PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – TUTELA NELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Nell'ordinamento interno il principio del legittimo affidamento si ritiene recepito dall'art. 1 L. 241/1990 che non lo menziona espressamente ma prevede che l'attività amministrativa si svolge anche in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

Peraltro, il principio del legittimo affidamento costituisce il precipitato della rilettura del rapporto tra PA-privato. Questo, un tempo fondato sulla posizione di supremazia dell'autorità pubblica, è ora retto da criteri di parità e di leale collaborazione con i cittadini.

Tanto affermato, si spiega la duplice declinazione che il legittimo affidamento assume nel diritto interno: da un lato, esso è uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell'interesse pubblico; dall'altro, costituisce un'autonoma posizione giuridica protetta dall'ordinamento.

Nelle sue diverse dimensioni, il legittimo affidamento è, però, diversamente tutelato.

Nel suo primo significato, il legittimo affidamento dei privati funge da parametro per l'esercizio del potere discrezionale della PA.

La PA, infatti, nel perseguire i fini di interesse pubblico, deve tener conto anche degli interessi privati coinvolti e deve bilanciarli rispettando le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Diverse sono le prescrizioni poste a garanzia di tali principi: l'onere di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 L. 241/1990); il limite temporale pari a diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio del provvedimento in via di autotutela (art. 21 *nonies* L. 241/1990); l'indennizzo previsto nel caso di revoca del provvedimento favorevole (art. 21 *quinquies* L. 241/1990) e nell'ipotesi di violazione del termine di conclusione del procedimento (art. 2 *bis* L. 241/1990).

Le disposizioni richiamate offrono un modello di tutela del legittimo affidamento che opera a monte della decisione della PA e prescinde dall'elemento soggettivo, dalla colpa o dalla buona fede, della PA e delle parti private (Cass., *SS.UU.*, ord. n. 8236/2020).

Nei casi richiamati, infatti, la tutela del legittimo affidamento è affidata alla verifica della mera legittimità dell'esercizio del potere discrezionale della PA.

Questo intanto potrà dirsi legittimamente esercitato in quanto la PA abbia osservato le prescrizioni sopra indicate (Cass., *SS.UU.*, ord. n. 8236/2020).

Assume qui rilievo l'obbligo di motivazione del provvedimento. Questa, infatti, consente al cittadino di conoscere proprio le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione della PA e, quindi, di verificare il rispetto delle regole in esame.

Tale verifica è importante poiché la violazione delle misure poste a tutela del legittimo affidamento comporta l'illegittimità del provvedimento che potrà essere impugnato per l'annullamento innanzi al giudice amministrativo.

Il privato, inoltre, potrebbe chiedere allo stesso giudice la condanna della PA al risarcimento del danno.

Tra le misure poste a tutela del legittimo affidamento rientrano i limiti all'esercizio del **potere di autotutela decisoria** della PA, previsti dagli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* L. 24/1990.

L'art. 21 *quinquies*, ammette la **revoca** del provvedimento che risulti **inopportuno** per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per l'imprevedibile mutamento della situazione di fatto o in forza di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Tuttavia, le esigenze di tutela del legittimo affidamento impediscono la revoca per una rivalutazione dell'interesse pubblico originario dei provvedimenti di **autorizzazione** o di **attribuzione di vantaggi economici**.

Inoltre, nei casi in cui la revoca comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo**.

#### **L'INTERESSE LEGITTIMO COME POSIZIONE GIURIDICA AUTONOMA**

Diversa è, invece, la tutela accordata nel caso di lesione del legittimo affidamento inteso come **posizione giuridica autonoma**.

Il riconoscimento di tale posizione è connesso al **nuovo concetto di PA** che, come anticipato, agisce in condizioni di parità e di collaborazione con i privati. Da ciò si è dedotto che essa è tenuta non solo al rispetto delle regole del procedimento ma anche all'osservanza dei principi di **buona fede** e di **correttezza**, di origine civilistica (artt. 1337, 1375 e 1175 c.c.).

Per tale via, a fronte degli obblighi della PA, si giustifica non solo l'aspettativa del privato nella legittimità dell'atto amministrativo ma anche la **fiducia** che questo ripone nella **correttezza** dell'agire amministrativo.

È proprio la delusione tale fiducia, la violazione delle regole di correttezza, a rappresentare la **lesione del legittimo affidamento** come posizione giuridica autonoma.

La lesione del legittimo affidamento quale **delusione delle aspettative** del privato nella correttezza della PA si può verificare in ipotesi diverse.

È quanto avviene nel caso in cui la PA provveda, **nel rispetto** delle prescrizioni *ex artt. 21 quinquies* e *21 nonies* L. 241/ 1990, al **ritiro in via di autotutela** del provvedimento favorevole dapprima concesso.

Qui, si badi, il potere di autotutela è **legittimamente esercitato** e ad essere leso è l'affidamento che il privato riponeva nella legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato in suo favore.

Una violazione analoga del legittimo affidamento è stata recentemente riconosciuta dalla Cassazione anche nelle ipotesi in cui la PA non abbia rilasciato ancora **alcun provvedimento** in favore del privato (Cass., *SS.UU.*, *ord. n. 8236/2020*).

Si tratta del caso in cui, nel corso di un procedimento, la PA abbia tenuto **comportamenti** che abbiano indotto il privato a ritenere **chiaro e inequivocabile** il rilascio del provvedimento favorevole, salvo poi assumere all'esito una **decisione negativa**.

Ebbene, qui non viene in rilievo né la lesione del termine finale né l'illegittimo esercizio del potere, ben potendo la decisione essere **legittima**. Qui ad essere leso è proprio l'affidamento legittimo del privato nella **correttezza** e nella **buona fede** della PA.

#### **DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

L'obbligo di motivazione è principio generale dell'ordinamento giuridico - contenuto nell'art. 3 della L. 241/90, per tutti gli atti, ad eccezione di quelli normativi e a contenuto generale che tutte le determinazioni autoritative, compresi gli atti di alta amministrazione e, in specie, quelle che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, siano motivate.

Con l'espressione motivazione dell'atto amministrativo si vuole fare riferimento a "quella parte dell'esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi" che ne hanno indotto l'emanazione, le ragioni che sono alla base dell'emanazione dell'atto

La mancanza della motivazione ovvero l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'atto costituisce, per l'appunto, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 241/90, un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge.

L'insufficienza o l'inadeguatezza della motivazione è, invece, censurabile, di norma, per eccesso di potere in uno dei suoi profili sintomatici (carezza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere, travisamento dei fatti o falsità dei presupposti, disparità di trattamento, etc.).

Vero è, infatti, che la motivazione attua il principio della trasparenza e rappresenta un mezzo di conoscenza della dinamica dell'attuazione del potere amministrativo, rendendone conoscibile l'operato.

Così come è altrettanto certo che la legge stessa esalta l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa, la sua semplificazione e, quindi, la tempestività delle decisioni.

Da questi presupposti ne discende come logico corollario che, nel rispetto dei principi della partecipazione e della pubblicità, vanno evitati i formalismi esagerati non utili a garantire l'imparzialità e la correttezza amministrativa e causa di intralcio e di appesantimento dell'azione pubblica.

Del pari si ritiene che non richiedano una specifica motivazione gli atti, per così dire, elementari e semplici.

La normativa in questione stabilisce che la motivazione deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che sono alla base della decisione.

Occorre, però, sottolineare che i presupposti possono essere, così come le ragioni, sia di fatto sia giuridici, costituendo nel loro insieme la giustificazione del provvedimento.

Tale giustificazione, da intendere come insieme dei presupposti, deve quindi essere tenuta distinta dalla motivazione che costituisce un insieme più ampio

e che comprende anche la motivazione in senso stretto, intesa cioè come l'insieme delle ragioni.

Da questa sottile distinzione scaturisce che, in caso di violazione dell'obbligo di motivazione, si ha l'invalidità dell'atto; mentre, in caso di violazione dell'obbligo di giustificazione, quale mera dichiarazione di scienza, si ha soltanto l'irregolarità dell'atto.

Nonostante un certo orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene assolto l'obbligo di motivazione relativamente agli atti nei quali erano enunciati solo i presupposti, si consiglia comunque completare il provvedimento anche con le ragioni a supporto della decisione che si intende intraprendere.

Chiarita la portata della necessità di una motivazione, si deve valutare quando essa debba considerarsi sufficiente ad adempiere i compiti che le sono stati assegnati, primo fra tutti quello di consentire una difesa, nel rispetto dell'art. 24 Cost., con piena cognizione di causa da parte del destinatario finale del provvedimento.

La sufficienza della motivazione non è sufficienza dell'enunciato motivatorio, bensì sufficienza del materiale di giustificazione o di motivazione contenuto nel procedimento. Così, devono ritenersi insufficienti quei provvedimenti con motivazioni di scarsa rilevanza qualitativa, cioè con estensione incongrua tale da non rendere adeguatamente comprensibile la ragione dell'adozione del provvedimento.

La motivazione costituisce un requisito minimo di comprensibilità e perciò la motivazione insufficiente equivale, sul piano degli effetti, alla motivazione assente.

Una volta accertata l'esistenza di una motivazione e la sua sufficienza si deve valutare la congruità di essa, intendendo, con tale espressione, la logicità del ragionamento e la capacità di non cadere in contraddizione ed in errore.

A tal fine, occorre considerare le varie tipologie di motivazione, maggiormente rilevanti, e analizzare il soddisfacimento dei requisiti di sufficienza e di congruità. La normativa in questione prevede che una delle possibili forme di motivazione possa essere quella cosiddetta per relationem, quella cioè in cui il requisito della necessità e della sufficienza è soddisfatto tramite il richiamo ad altri atti. La motivazione consiste, quindi, nel rinvio ad un documento di cui sono fatti propri

i contenuti senza riportarne materialmente il testo. In questi casi, però, è opportuno allegare copia degli atti richiamati o, quanto meno, indicare con estrema precisione gli atti da cui risultano le ragioni della decisione che comunque devono essere accessibili ai soggetti interessati. Al riguardo si è affermato che è legittima la motivazione anche se basata su di un parere facoltativo chiesto nel corso del procedimento, pur se al di fuori della sua fase istruttoria o adottato da altra autorità non svolgente funzioni consultive e che è sufficiente la messa in disponibilità degli atti richiamati *per relationem* non necessitandone l'allegazione; che è legittimo il provvedimento anche se non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, sempre che le stesse siano agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento. La motivazione di stile è da ritenersi insufficiente in quanto non fa nessun riferimento al caso concreto e viene adottata tramite formulazioni standardizzate del tutto insignificanti sotto il profilo sostanziale. In tale ipotesi, il provvedimento adottato viene così dichiarato illegittimo perché non fornisce al destinatario alcun elemento utile per poter contrastare le affermazioni dell'ufficio.

**La motivazione sommaria o generica, del ministero dell'istruzione non indicando in maniera precisa le ragioni che hanno ispirato il decreto di rettifica, si deve ritenere insufficiente. In conclusione, dunque, com'è agevole intendere da quanto sin qui sinteticamente esposto, l'obbligo di motivazione, come necessità di rendere conoscibile l'iter logico-giuridico seguito dal soggetto pubblico nell'adozione del provvedimento, può dirsi ragionevolmente soddisfatto nel momento in cui dall'atto risulti chiaramente il perché si sia scelta una soluzione piuttosto che un'altra ovvero la ragione essenziale che giustifichi il provvedimento**

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE COLLEGIALE**

#### **ex art. 55 c.p.a.**

Si rileva dai motivi esposti il *fumus boni iuris* per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto lesivi dell'interesse legittimo dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alla prova pratica e orale del concorso ordinario ex D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 e se nelle more già espletate di ordinare l'attivazione di prove suppletive per la classe di concorso B020.



Il *periculum in mora* si ricava dall'imminente chiusura delle procedure concorsuali alle quali seguiranno le pubblicazioni delle graduatorie di merito per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023.

Il su specificato danno lavorativo derivante dalla perdita di ottenere una individuazione a tempo indeterminato è tale da configurarsi un danno grave ed irreparabile.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata ammissione alla prova pratica ed orale, nessun pregiudizio subirebbero né le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente (dovrebbero solamente, in caso di superamento della prova pratica e orale, inserirli con riserva nelle graduatorie di merito) e i secondi resterebbero in graduatoria a pieno titolo.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

piaccia all'Onorevole Tar del Lazio adito così provvedere:

in via istruttoria: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica per constatare la correttezza della risposta selezionata dai ricorrenti;

in via istruttoria: disporre il deposito della Nota del Presidente della Commissione Nazionale assunta al prot. DPIT n. 1405 del 20.06.2022, della Nota prot. DPIT n. 1419 del 20.06.2022 nonché di tutti gli atti e documenti prodromici che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti impugnati benché già richiesti con istanza di accesso agli atti amministrativi in data 7 luglio 2022;

in via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'U.S.R. per il Lazio di provvedere all'ammissione dei ricorrenti alla prova pratica ed orale per la classe di concorso B020;

in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva alla prova pratica ed orale o, in subordine, disporre l'annullamento del quesito n. 30 con attribuzione del punteggio anche a parte ricorrente;

nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere alla prova pratica ed orale nonché alla graduatoria di merito con condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso. Con vittoria delle spese in favore del legale che si dichiara distrattario.

#### **DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia soggetta al pagamento del contributo ridotto di € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Documenti allegati come da indice foliaro.

Firmato  
digitalmente da

**GIOVANNA SARNACCHIARO**  
firmato digitalmente

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

CN =  
SARNACCHIARO  
GIOVANNA  
C = IT